

ALEXANDRA ALIOTTA

L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO DOPO L'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

SOMMARIO: 1. L'interruzione del processo e la legge 353/90: problemi di coordinamento. – 2. Diversa efficacia degli eventi interruttivi. – 3. Contrasti interpretativi sugli effetti dell'evento interruttivo verificatosi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. – 4. Possibili soluzioni e modalità di riassunzione del processo per l'ipotesi di evento interruttivo successivo all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

1. L'interruzione del processo è un istituto previsto a garanzia del diritto di difesa delle parti e dell'effettività del contraddittorio. A questi fini, in presenza di alcuni eventi che colpiscono le parti e/o il difensore specificatamente previsti dagli artt. 299 e ss. del c.p.c., la legge prevede una stasi processuale per dar modo al soggetto, venutosi a trovare in difficoltà, di riorganizzare la propria attività difensiva¹.

Le modifiche legislative introdotte con la legge n.353 del 1990, non avendo investito organicamente l'intero impianto codicistico, per essersi piuttosto preoccupate di innovare alcuni aspetti, hanno creato rilevanti problemi di coordinamento tra il tessuto normativo preesistente e le specifiche novità introdotte anche in relazione all'istituto qui in esame.

Infatti, la legge citata ha, tra l'altro, radicalmente modificato la fase

¹ Sull'interruzione in generale cfr. la classica opera di PUNZI, *L'interruzione del processo*, Milano, 1963. Da ultimo si veda pure la recente opera di CALIFANO, *L'interruzione del processo civile*, Napoli, 2004. Sull'argomento specifico qui affrontato cfr. CAVALLONE, *In difesa dell'udienza di spedizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 931, e la dottrina citata *infra*.

decisoria del processo ordinario di cognizione sopprimendo l'udienza collegiale riservata alla discussione della causa, che ora è subordinata ad una espressa richiesta delle parti sia innanzi al G.U. che al Collegio (v. art. 190 *bis*, 2° comma, c.p.c.).

Ciò posto, prima di esaminare gli effetti delle richiamate modifiche normative sul caso qui prospettato, occorre fare una breve premessa.

La soppressione dell'udienza decisoria finale aveva il fine precipuo di imprimere un'accelerazione all'*iter* processuale, accorciandone la durata. Il fine, però, come era prevedibile, non è stato pienamente raggiunto: infatti, le lungaggini che anteriormente alla riforma si riscontravano nella fase intercorrente tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione, si sono riprodotte al momento in cui il giudice fissa la prima delle due, che è quella che oggi generalmente segna il momento dell'assunzione della causa in decisione. Epperò, mentre l'eliminazione di un'apposita udienza decisoria non ha apportato benefici di rilievo, in virtù della formulazione originaria dell'art. 300, 5° comma, c.p.c., rimasto formalmente invariato, nasce il non lieve problema degli effetti dell'evento interruttivo verificatosi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima dell'emanazione della sentenza.

Problema non risolvibile in forza della norma sopra richiamata, che continua a prevedere solo il caso (ormai di rara eventualità) in cui quell'evento sia posteriore alla chiusura della discussione.

La *ratio* della norma era ben chiara alla luce dello schema processuale esistente prima dei cambiamenti del '90; infatti il contraddittorio, dopo l'udienza di discussione, era esaurito non essendo necessario l'espletamento di ulteriore attività difensiva: era pertanto ovvio che gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. del c.p.c., non arrecando pregiudizio alcuno, restassero privi di effetto.

Allo stato, invece, quell'attività difensiva è prevista al fine del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini di legge decorrenti dall'udienza di precisazione delle conclusioni, e quindi si pone in modo stringente l'esigenza di cautelarne l'esercizio per la parte che da essi fosse colpita.

2. È di preliminare importanza, per la soluzione del problema così posto, la considerazione della diversa efficacia processuale degli eventi interruttivi, a seconda che riguardino la parte o il procuratore.

Nella prima ipotesi, il processo si interrompe di diritto solo qualora essi si verificano dopo la notificazione della citazione e prima della sca-

denza del termine ad essa assegnato per la costituzione in giudizio. Se invece essa è già costituita a mezzo di procuratore, l'effetto interruttivo è subordinato alla di lui dichiarazione in udienza, o alla notifica alle altre parti.

Questo implica che dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni in difetto di notifica ad opera del procuratore costituito, l'evento interruttivo che abbia colpito la parte non ha rilievo.

Quelli che colpiscono il procuratore costituito invece operano sempre *ipso iure* e, quindi, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni².

Il problema nasce pertanto in relazione al verificarsi, dopo l'assunzione della causa in decisione, di un fatto idoneo a produrre un effetto interruttivo, o subordinatamente a previa notifica nel caso i cui riguardi la parte, o come conseguenza automatica nel caso in cui riguardi il procuratore costituito.

Quando ciò avvenga, il processo si interrompe oppure il fatto che la causa sia già stata assunta in decisione ne legittima la prosecuzione senza soluzione di continuità? Ed ancora nell'ipotesi in cui il processo si interrompa, come deve essere riassunto?

A quest'ultimo proposito acquista rilevanza il quesito se per la riassunzione del processo si renda necessaria la fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni, cosa che, a dire il vero, sembrerebbe oltretutto inutile anche dannosa, oppure ferma restando l'udienza già compiutamente svolta, il problema della *restitutio in integrum* si ponga solo con riferimento alle attività difensive consentite alle parti posteriormente ad essa.

3. La difficoltà di soluzione del caso si è manifestata anche con un prevedibile contrasto giurisprudenziale, che ha portato ad un'eterogeneità di pronunce relative agli effetti sul processo degli eventi interruttivi verificatisi dopo l'udienza di precisazioni delle conclusioni³.

² MONTELEONE, *Diritto processuale civile*⁴, I, Padova, 2007, p. 485; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*¹⁸, II, Torino, 2006, p. 354 s.

³ A testimonianza dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sull'efficacia dell'evento interruttivo dopo l'assunzione della causa in decisione si veda Cass. 17 luglio 1996, n. 6460, in *Arch. civ.*, 1997, 284; Trib. Ivrea, 22 ottobre 2002, in *Foro it.*, 2003, I, c. 940. Analogo contrasto si è verificato in dottrina tra i pochi studiosi che si sono occupati dell'argomento.

La soluzione del quesito passa per il contemperamento delle esigenze difensive del soggetto colpito dall'evento interruttivo, con le esigenze di celerità processuale, che potrebbero risultare predominanti viste le lungaggini cui conduce la prassi vigente e lo stato avanzato in cui si trova il processo al momento della assunzione della causa in decisione.

Ciò nonostante, resta ancora aperta l'esigenza difensiva legata al deposito, nei termini di legge, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e di questo si deve tenere conto nel prospettare la risoluzione del problema che nasce quando si verifichi un fatto idoneo a provocare l'interruzione del processo ed ancora quei termini non sono decorsi.

Al primo problema posto, e cioè se il verificarsi di un evento interruttivo (relativo alla parte e notificato o relativo al procuratore) successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni produca o meno l'effetto interruttivo del processo, l'orientamento dominante in giurisprudenza ritiene che la legge n.353 del '90, avendo reso eccezionali i casi in cui ai sensi dell'art. 300 V comma c.p.c. sia fissata l'udienza di discussione, ha automaticamente modificato il limite temporale fino al quale l'evento interruttivo produce i suoi effetti, facendolo coincidere non con l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma con la scadenza del termine per il deposito delle note di replica⁴.

Il nuovo termine finale entro cui l'evento interruttivo si manifesta idoneo a produrre la stasi processuale è desunto dalla necessità di salvaguardare comunque la *ratio* dell'art. 300 ult. comma c.p.c. che consiste nel fatto che l'interruzione ha un senso nella misura in cui mira ad assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa.

Essa non ha invece ragione d'essere quando, analogamente a quanto avveniva nel vecchio rito dopo l'udienza di discussione, le parti non pos-

⁴ Trib. Genova 15 aprile 1996, in *Giur. it.*, 1998, I, c. 495; Trib. Lucca 9 gennaio 1998, *ibidem*, 2303; Trib. Melfi 22 maggio 2001, in *Nuovo dir.*, 2001, p. 716. In tutte queste pronunce emerge con chiarezza la tendenza ad identificare il momento determinante l'irrelevanza degli eventi interruttivi, ove una delle parti non richieda la discussione orale ai sensi dell'art. 190 bis 2° comma c.p.c., con la scadenza del termine per il deposito delle repliche, in quanto, pur essendo vero che dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni la causa entra nella fase decisoria, è altrettanto vero che il momento decisionale in senso proprio viene in considerazione solo con la scadenza dei termini per gli scritti conclusivi. In senso conforme in dottrina cfr. BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, p. 302; NELA in AA.Vv., *La riforma del processo civile* (a cura di Chiarloni), Bologna, 1993, p. 287.

sono più esplicitare alcuna attività difensiva ed il processo approdi alla fase in cui non resta che aspettare la decisione del giudice.

Esiste, però, un altro indirizzo giurisprudenziale minoritario che, in contrasto con quello testè ricordato e dominante, ha fatto leva sul carattere «ufficioso» che il processo assumerebbe dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni per sostenere l'applicazione in via analogica dell'art. 300 ult. comma c.p.c. e quindi l'irrilevanza dei fatti sopravvenuti dopo l'udienza ex art. 189 c.p.c.

Secondo questa corrente giurisprudenziale, quindi, la fase processuale successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni sarebbe assimilabile a quella che segue la chiusura della discussione orale (secondo il vecchio rito), e da questo deriverebbe l'inefficacia sul processo di tutti gli eventi interruttivi verificatisi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni⁵.

In tale prospettiva il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. si intenderebbe pienamente rispettato solo con la precisazione delle conclusioni, e questo renderebbe gli scritti difensivi successivi a tale fase un'attività che non condiziona la normale conclusione del giudizio, ma che rimane semplice espressione di una legittima facoltà della parte (che con questi scritti cerca di fornire argomentazioni che possono orientare la decisione del giudice), ma che è tuttavia irrilevante dal punto di vista processuale non impedendo al giudice di pronunciare la decisione.

4. Non è a nostro parere dubbio che a seguito della legge del '90, le comparse conclusionali e le memorie di replica rivestano, in caso di mancata richiesta di discussione orale, una rilevante funzione processuale rappresentando lo strumento ultimo ed indispensabile attraverso il quale le parti esercitano il loro diritto di difesa. Dunque non è altrettanto dubbio che l'interruzione operi anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni qualora l'evento determinante si verifichi dopo la stessa.

Ciò posto, nasce ancora l'ulteriore problema relativo alle modalità

⁵ Si veda Trib. Messina 7 marzo 1999, in *Giur. merito*, 2000, p. 1122. In questa pronuncia il Tribunale affronta il caso della morte della parte costituita dichiarata dal procuratore solo nella comparsa conclusionale, ritenendola priva di effetti e specificando che termine ultimo per tale dichiarazione è l'udienza di precisazione delle conclusioni. In senso conforme in dottrina cfr. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, p. 173.

con le quali è opportuno riassumere il processo una volta che gli eventi interruttivi abbiano prodotto i loro effetti.

In realtà la stessa tesi caldeggiata dalla giurisprudenza dominante può fornire una risposta razionale, che eviti formalismi inutili evitando ad un tempo di danneggiare le parti.

In altre parole, assicurare alla parte colpita dall'evento interruttivo la possibilità di partecipare alle ultime attività difensive previste dal codice, mentre rende inutile la ripetizione quasi a ritroso di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni (alla quale si era arrivati dopo notevoli more processuali e che soprattutto si era già svolta nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti), pone invece l'esigenza della *restitutio in integrum* in relazione ai termini di 60 e 20 gg dalla stessa decorrenti.

Ciò implica che se l'evento in questione si verifica quando sono in corso i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie, qualunque parte sia legittimata a presentare ricorso per riassunzione chiedendo al giudice non la fissazione di una nuova udienza (come in astratto continua a prevedere senza tenere conto delle riforme), ma la concessione di un nuovo termine la cui durata dipenderà in concreto dal momento in cui l'effetto interruttivo si è prodotto.

Pertanto se l'interruzione si verifica durante il termine di 60 gg, le esigenze difensive della parte colpita dall'evento interruttivo, potranno essere rispettate attraverso la concessione di un nuovo termine di eguale durata che consenta la reintegrazione nella facoltà di presentare comparse conclusionali; se invece si verifica quando, pur essendo scaduto il termine per il deposito delle comparse, siano ancora in corso i 20 gg. per il deposito delle repliche, basterà che il nuovo termine abbia questa durata perché venga assicurata alla parte la possibilità di presentare memorie di replica.

Ovviamente nell'ipotesi in cui, al verificarsi dell'evento interruttivo, siano decorsi entrambi i termini successivi di 60 e 20 gg dall'assunzione della causa in decisione, *nulla quaestio* perché si produrrebbe una situazione processuale analoga a quella che si produce quando l'evento si verifica dopo la chiusura della discussione: in entrambi i casi l'irrilevanza dell'evento interruttivo è conseguenza del fatto che non vi è più alcuna attività difensiva da compiere.

In definitiva le considerazioni fin qui svolte scaturiscono dalla necessaria correlazione tra l'istituto dell'interruzione processuale e il principio del contraddittorio, correlazione che conduce alla regola generale

della rilevanza dell'evento interruttivo fino a quando tra le parti vi sia ancora possibilità di contraddittorio.

Infine, in una prospettiva *de iure condendo*, va detto che gli sforzi provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza al fine di approdare ad una corretta interpretazione della normativa codicistica alla luce delle riforme legislative, non possono esimere il legislatore da un auspicabile intervento diretto a colmare le lacune provocate dal mancato coordinamento ed a riorganizzare in maniera sistematica la struttura del processo.

In conclusione: anche attraverso la soluzione di problemi strettamente procedurali, apparentemente di trascurabile entità, passa il discrimine tra un giusto processo civile ed un *procedimento* dimentico della fondamentale esigenza di garantire in ogni circostanza il diritto di difesa delle parti.

lta che gli eventi

i dominante può
i evitando ad un

to interruttivo la
previste dal co-
o di una nuova
ra arrivati dopo
svolta nel pieno
sigenza della re-
; dalla stessa de-

quando sono in
nali e memorie,
assunzione chie-
(come in astratto
, ma la conces-
concreto dal mo-

ine di 60 gg., le
ttivo, potranno
ermine di eguale
presentare com-
sendo scaduto il
1 corso i 20 gg.
ine abbia questa
i presentare me-

nto interruttivo,
; dall'assunzione
urrebbe una si-
ando l'evento si
casi l'irrilevanza
vi è più alcuna

iscono dalla ne-
essuale e il prin-
regola generale

